



## REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO STUDENTESCO

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Consiglio Studentesco dell'Università degli Studi di Verona, conformemente a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento Generale di Ateneo, che si intendono qui interamente richiamati.
2. La prima seduta di ogni nuovo mandato del Consiglio è convocata entro trenta giorni dall'emanazione del Decreto Rettorale di nomina dei nuovi componenti. L'ordine del giorno della prima riunione comprende l'elezione del Presidente e del Vice Presidente. La prima riunione del Consiglio è presieduta dal Decano ossia dal componente accademicamente più anziano. Il Decano è indicato nella lettera di convocazione dell'Ufficio Organi di Ateneo, in osservanza del presente Regolamento.

### **Art. 2 - Elezione del Presidente e Vicepresidente**

1. Nella prima riunione, il Consiglio procede all'elezione del Presidente e Vicepresidente.
2. Le candidature possono essere presentate fino all'inizio della prima votazione.
3. Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti contestualmente in seduta pubblica, con scrutinio segreto, a maggioranza assoluta. All'eventuale seconda votazione è sufficiente la maggioranza degli intervenuti. All'eventuale terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il numero più alto di voti, in caso di parità, è eletto il candidato accademicamente più anziano.
4. Gli Scrutatori, nel numero di due persone, sono scelti dal Consiglio su proposta volontaria.
5. Il componente accademicamente più giovane svolge le funzioni di Segretario provvisorio.



## REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO STUDENTESCO

6. Il Decano, il Segretario provvisorio e gli Scrutatori costituiscono l'Ufficio provvisorio di Presidenza del Consiglio, nonché la Commissione Elettorale del Consiglio.
7. Eletti il Presidente e Vicepresidente, si procede alla nomina, da parte del Presidente, di un Segretario, individuato tra i componenti del Consiglio, al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

### **Art. 3 - Sfiducia al Presidente ed al Vicepresidente**

1. L'eventuale sfiducia del Presidente o del Vicepresidente in carica deve essere proposta al Consiglio da almeno un 1/3 degli aventi diritto al voto, tramite comunicazione scritta al Presidente, il quale ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro sette giorni dalla ricezione di tale documento. La mozione di sfiducia è valida se approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. In tal caso il Presidente o il Vicepresidente oggetto della sfiducia decade e la riunione è sciolta. Gli effetti della decadenza del Presidente si estendono a tutti gli incarichi conferiti dal Presidente stesso
3. Per le modalità di rielezione del Presidente e Vicepresidente, si fa rinvio all'**art. 2**.
4. Qualora non si raggiungesse la maggioranza di cui al comma 1 del presente articolo, la mozione si considera respinta.

### **Art. 4 - Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente**

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, presiede l'Ufficio di Presidenza, apre, dirige e chiude le sedute del Consiglio e sottoscrive a suo nome tutti gli atti posti alla votazione dell'ufficio stesso nonché gli atti del Consiglio approvati.
2. Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta al mese, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni e ne regola il dibattito e le deliberazioni.



## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO STUDENTESCO**

3. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato. Assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio, facendo osservare il regolamento.
4. Il Presidente coordina le attività dell'organo, promuove e gestisce i rapporti con tutte le altre strutture ed organi interni ed esterni all'Ateneo, curando l'esecuzione delle delibere e perseguendo le finalità complessive stabilite dal Consiglio, al quale comunque rimane la funzione di indirizzo politico.
5. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del mandato elettivo dell'organo.
6. Il Presidente sovrintende alle funzioni attribuite al Segretario.
7. Il Presidente assume e gestisce tutte le funzioni non regolate dal presente regolamento o da successive norme emanate dal Consiglio.
8. Il Vicepresidente collabora col Presidente e ne segue le direttive, e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento.
9. Se il Presidente si dimette o è dichiarato decaduto, il Consiglio è convocato entro trenta giorni da parte del Decano per svolgere le elezioni. Sino a quando non viene eletto il Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci per la sola ordinaria amministrazione.

### **Art. 5 - Deleghe e incarichi**

1. Il Presidente, dandone previa comunicazione ai componenti dell'organo, può delegare ad altri componenti del Consiglio sue funzioni, con particolare riferimento alla promozione e gestione dei rapporti con le strutture ed organi interni ed esterni all'Ateneo.
2. Il Presidente si farà garante dell'operato dei propri delegati.

### **Art. 6 – Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza**



## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO STUDENTESCO**

1. L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, Vicepresidente e Segretario, può proporre al Consiglio la proposta di decadenza di un componente del Consiglio solo per gravi motivi o inadempienze. Il Consiglio decide irrevocabilmente a maggioranza assoluta.
2. La decadenza è automatica e decretata senza indugio dal Presidente qualora il componente non si sia presentato a tre sedute di fila o a cinque sedute nell'arco di un anno accademico senza giustificazione.
3. Spetta all'Ufficio di Presidenza programmare, in via generale, i lavori del Consiglio.

### **Art. 7 - Rappresentanti del Consiglio**

1. Il Consiglio è tenuto a deliberare nel più breve termine le designazioni di suoi rappresentanti all'interno di Commissioni o altri organi dell'Ateneo. Le elezioni dei rappresentanti avvengono sempre per scrutinio segreto e vengono eletti coloro i quali ottengono il maggior numero di voti.
2. I rappresentanti del Consiglio devono sempre riferire dei lavori a cui partecipano entro la seduta successiva. Possono espletare tale dovere anche con relazione scritta indirizzata al Presidente.
3. Il Consiglio può revocare la designazione e procedere a sostituzione con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Ai sensi dello Statuto, il Consiglio può nominare, come suoi rappresentanti, studenti non componenti del Consiglio.

### **Art. 8 - Convocazione**

1. La convocazione è disposta, in via ordinaria, dal Presidente con avviso da inviare all'Ufficio Organi di Ateneo mediante posta elettronica almeno 4 giorni lavorativi prima della data della seduta.



## REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO STUDENTESCO

2. L'Ufficio Organi di Ateneo provvederà a completare l'iter di convocazione attraverso la piattaforma informatica *Concilium*.
3. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria su iniziativa del Presidente o di 1/3 dei componenti. La convocazione può essere disposta dal Presidente fino a 48 ore prima dell'ora fissata per la seduta, seguendo la medesima procedura.
4. La convocazione deve contenere: la data, l'ora d'inizio dei lavori, il luogo di svolgimento e l'indicazione degli argomenti da esaminare definiti dal Presidente nell'ordine del giorno.
5. La convocazione, dopo l'avvenuta protocollazione, è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo.
6. Fino al giorno antecedente a quello in cui è previsto lo svolgimento della riunione, in presenza dei presupposti di necessità e urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato con uno o più argomenti; tale integrazione è comunicata con le stesse modalità con cui è stata effettuata la convocazione.
7. Non è ammessa la deliberazione su un argomento non iscritto all'ordine del giorno. Solo in via del tutto eccezionale, per gravi e indifferibili motivi, l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato nel corso della stessa con uno o più argomenti aggiuntivi, purché tale proposta di integrazione sia poi approvata all'unanimità dei presenti.

### **Art. 9 – Documentazione**

1. A cura del Presidente, la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, comprensiva della proposta di delibera, è messa a disposizione del Consiglio dal Segretario sulla piattaforma informatica *Concilium*.
2. L'eventuale documentazione integrativa, così come quella relativa alle convocazioni d'urgenza, è trasmessa ai componenti con la stessa modalità o resa disponibile all'inizio della riunione.



## REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO STUDENTESCO

### **Art. 10 – Composizione del Consiglio Studentesco**

1. Il Consiglio è composto fino ad un massimo di 35 componenti.
2. Per la validità delle sedute è necessario che i componenti siano stati regolarmente convocati.
3. La seduta è validamente costituita qualora vi partecipi la maggioranza dei componenti. Ai fini della determinazione del quorum strutturale dell'Organo non si computano coloro i quali abbiano giustificato la loro assenza. La partecipazione può avvenire anche tramite audio e/o videoconferenza.
4. Le giustificazioni di assenza devono essere comunicate dai componenti tramite posta elettronica, al Presidente prima dello svolgimento della seduta, fatti salvi casi eccezionali e non prevedibili per i quali la giustificazione può essere prodotta anche in un momento successivo, purché entro la fine della seduta.
5. Qualora nel corso dello svolgimento della seduta un componente abbandoni definitivamente la riunione, ovvero si allontani temporaneamente dalla seduta medesima, non partecipando quindi a una o più discussioni o a una o più deliberazioni, è tenuto a darne comunicazione al Segretario, per verificare l'esistenza del numero legale e consentire la verbalizzazione finale.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo decisione contraria e motivata della maggioranza dei presenti.
7. Alla discussione di singoli punti possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, soggetti estranei al Consiglio Studentesco solo se di interesse per l'argomento trattato.

### **Art. 11 - Svolgimento delle riunioni**

1. Il Presidente regola la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.



## REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO STUDENTESCO

2. L'ordine di discussione degli argomenti è quello stabilito nell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e può essere modificato con il consenso unanime dei componenti del Consiglio presenti.
3. Gli argomenti in discussione sono di norma illustrati dal Presidente.
4. Il Presidente apre la seduta con le comunicazioni. Le comunicazioni non sono oggetto di discussione né di deliberazione.
5. Segue l'esame e l'approvazione del verbale della seduta precedente. Eventuali richieste di precisazione e/o integrazione di propri interventi, di carattere meramente formale, devono essere trasmesse prima dell'inizio della seduta al Segretario. Il Presidente ne valuta la compatibilità e accoglibilità. Le eventuali richieste di rettifiche al verbale non possono modificare le delibere adottate né riaprire la discussione.
6. Durante la discussione dei punti all'ordine del giorno, i componenti che vogliono intervenire devono chiedere la parola e attendere che il Presidente li autorizzi a parlare. L'intervento deve essere conciso e riguardare esclusivamente l'argomento in discussione.
7. Coloro che richiedono l'inserimento integrale a verbale di un proprio intervento, sono tenuti a consegnarne il testo scritto, seduta stante o, al massimo, nei 3 giorni successivi, al Segretario.

### **Art. 12 - Votazioni e Delibere**

1. Le proposte di deliberazione di norma vengono presentate e trattate in riunione dal Presidente. Al termine della discussione, il Presidente invita i componenti del Consiglio a esprimere il proprio voto in ordine alle medesime.
2. Il voto deve essere espresso in modo palese.
3. Il Presidente stabilisce le modalità delle votazioni che possono avvenire anche mediante procedimento non elettronico e ne accerta i risultati.



## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO STUDENTESCO**

4. Le delibere sono validamente adottate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non si tratti di decisioni per le quali la normativa vigente preveda una maggioranza assoluta.
5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Nessun componente può prendere parte alla discussione e al voto su questioni che lo riguardino direttamente o rispetto alle quali si trovi in situazione di conflitto di interessi.
7. Le deliberazioni sono approvate seduta stante e sono immediatamente esecutive, salvo che il Consiglio ne differisca l'esecutività.

### **Art. 13 - Istruttoria delle Delibere**

1. Ogni componente del Consiglio può presentare una proposta di delibera al Presidente, che provvede a iscriverla all'ordine del giorno.
2. Il Presidente riceve anche tutte le richieste di parere provenienti dagli Organi di Ateneo o da altri uffici delle Direzioni di Ateneo e le trasmette immediatamente a tutti i componenti.

### **Art. 14 - Verbale della riunione**

1. Il verbale della seduta deve indicare:
  - il giorno, il mese, l'ora e il luogo della seduta;
  - chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario;
  - i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando per questi ultimi se hanno giustificato l'assenza;
  - la dichiarazione di valida costituzione della seduta;
  - l'ordine del giorno;
  - l'indicazione dell'eventuale inversione dei punti in discussione;
  - le relazioni istruttorie e i punti essenziali dell'andamento della discussione;
  - le dichiarazioni di voto;
  - le deliberazioni adottate e quelle non adottate o rimandate;
  - l'indicazione dell'ora in cui la seduta è tolta;
  - la sottoscrizione del Presidente e del Segretario;



## REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO STUDENTESCO

2. Al Segretario spetta curare la redazione, la formalizzazione e la raccolta dei verbali.
3. In caso di assenza o di impedimento del Segretario le funzioni del medesimo sono svolte da altro componente facente funzioni.
4. I verbali sono a disposizione dei componenti del Consiglio almeno tre giorni prima delle riunioni del Consiglio nelle quali sono sottoposti ad approvazione.
5. I verbali delle riunioni, dopo la loro approvazione e protocollazione, sono pubblici e resi disponibili sul sito istituzionale dell'Ateneo.

### **Art. 15 - Norme finali**

1. Il presente Regolamento è adottato dai componenti del Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti ed entra in vigore immediatamente.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Verona.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, nello Statuto di Ateneo e nel Regolamento Generale di Ateneo, si osservano le norme e i principi generali che regolano il funzionamento degli organi di Ateneo.

### **Art. 16 - Linguaggio di genere**

1. Tutti i riferimenti al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario ed ai componenti del Consiglio Studentesco declinati al genere maschile devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.